



31.05.2024

Spiegazioni concernenti la modifica dell'ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim; RS 814.81)

Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2024

Indice

1	Introduzione	3
2	Punti essenziali del progetto.....	5
3	Rapporto con il diritto internazionale.....	6
4	Commenti alle singole disposizioni	7
5	Modifica di altri atti normativi	11
6	Ripercussioni.....	12

1 Introduzione

Dopo il respingimento dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) da parte del Popolo, nel quadro del suo programma d'azione per il rinnovamento dell'economia di mercato, il 30 giugno 1993 il Consiglio federale ha deciso, fra l'altro, di adeguare la legislazione svizzera in materia di prodotti chimici a quella dell'Unione europea (UE) per prevenire ostacoli tecnici al commercio e garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute nell'utilizzazione di tali prodotti.

L'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim)¹ disciplina in 36 allegati l'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi, nello specifico attraverso restrizioni e divieti concernenti la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'impiego.

La continua evoluzione della legislazione UE in materia di prodotti chimici rende necessario un adeguamento costante dell'ORRPChim. Al riguardo è entrata in vigore l'11 marzo 2024 la nuova versione del «Regolamento europeo sui gas fluorurati» dell'Unione europea² che contiene disposizioni sui gas fluorurati a effetto serra e si pone l'obiettivo di ridurre gradualmente le emissioni di tali sostanze. Questo regolamento prevede, accanto a un'ulteriore restrizione delle quote di importazione (che in Svizzera non esistono), anche numerosi inasprimenti delle norme riguardanti l'immissione in commercio di apparecchiature che funzionano con gas fluorurati a effetto serra (ad es. impianti di refrigerazione e pompe di calore). Con l'attuale revisione dell'allegato 2.10 ORRPChim concernente i prodotti refrigeranti stabili nell'aria, si intende garantire che in Svizzera vengano applicate norme analoghe a quelle dell'UE, almeno sino alla fine del 2026.

Inoltre, è necessario intervenire anche a causa degli impegni assunti dalla Svizzera nell'ambito di accordi internazionali, tra cui in particolare il Protocollo di Montreal³. Secondo il suo quinto emendamento (il cosiddetto «emendamento di Kigali»⁴), ratificato dalla Svizzera il 7 novembre 2018, gli Stati industrializzati ratificanti sono tenuti a ridurre entro il 2036 il consumo di idrofluorocarburi parzialmente alogenati (HFC) al 15 per cento del valore di partenza (consumo medio nel periodo 2011–2013). Gli idrofluorocarburi parzialmente alogenati hanno un forte effetto serra e rappresentano la parte più cospicua dei prodotti refrigeranti stabili nell'aria. I precedenti inasprimenti nell'allegato 2.10 ORRPChim (in particolare quelli entrati in vigore nel 2013, 2015 e 2020) hanno contribuito a ridurre di circa il 30 per cento il consumo di HFC⁵. Anche l'esecuzione a livello cantonale, ad esempio nell'ambito della campagna nazionale di controllo del mercato 2019–2022 «Impianti con prodotti refrigeranti», contribuisce in misura significativa all'osservanza delle disposizioni. Sono tuttavia necessarie ulteriori misure per rispettare le prossime tappe di riduzione (2029, 2034 e 2036).

Infine, anche i più recenti sviluppi nello stato della tecnica suggeriscono un inasprimento della normativa. In particolare, le regolamentazioni attualmente in vigore si basano su uno stato della tecnica rilevato nel 2017 dopo aver sentito il settore. Lo stato attuale della tecnica è stato verificato tra l'estate e l'autunno 2022 dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) nello scambio con il settore. Le conoscenze acquisite devono tuttavia essere ancora comparate con il regolamento UE di recente adozione e saranno riprese in una prossima revisione dell'ORRPChim.

In tale contesto, il progetto contiene adeguamenti delle prescrizioni esistenti come pure nuove prescrizioni sui prodotti refrigeranti stabili nell'aria.

¹ Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi; RS 814.81

² Regolamento (UE) n. 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014; GU L del 20.2.2024, pag. 1-67.

³ Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato d'ozono; RS 0.814.021.

⁴ Modifica del Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono; RS 0.814.021.5.

⁵ Cfr. grafico su www.bafu.admin.ch > Temi > Prodotti chimici > Informazioni per gli specialisti > Disposizioni e procedure > Sostanze stabili nell'aria

Inoltre, nell'allegato 2.15 ORRPChim vengono adattate le norme in materia di pile. Negli ultimi anni, le sostanze nocive presenti nelle pile sono nettamente diminuite. Al loro interno si trovano però materie prime esauribili come cobalto, zinco, nichel, litio ecc. che devono essere recuperate.

Un'attuazione uniforme dell'ORRPChim è auspicabile in particolare alla luce della quantità crescente di batterie di trazione impiegate per la propulsione dei veicoli elettrici, così come dell'esenzione dei fabbricanti di veicoli dall'obbligo della tassa. Con le modifiche proposte, si intende adattare l'ORRPChim alla prassi corrente per la gestione della tassa di smaltimento anticipata (TSA). Le regolamentazioni dovranno essere precisate al fine di assicurare alle imprese una maggiore certezza del diritto e di garantire un'attuazione uniforme.

2 Punti essenziali del progetto

2.1 Prodotti refrigeranti (all. 2.10)

Le modifiche previste delle prescrizioni concernenti i prodotti refrigeranti stabili nell'aria di cui all'allegato 2.10 ORRPChim consistono in un allineamento parziale, illustrato più avanti al numero 4, alla legislazione dell'UE e in vari adeguamenti allo stato della tecnica. Le modifiche possono essere così riassunte:

- l'immissione sul mercato di apparecchi e impianti con prodotti refrigeranti stabili nell'aria è sottoposta a ulteriori restrizioni;
- per gli impianti con una capacità di 500 tonnellate di CO₂ equivalenti viene introdotto il requisito di un sistema di rilevazione delle perdite;
- la ricarica degli impianti con prodotti refrigeranti stabili nell'aria che presentano un potenziale di effetto serra pari o superiore a 2500 è sottoposta a ulteriori restrizioni;
- i prodotti refrigeranti che vengono prelevati da un apparecchio o da un impianto e che non possono più essere ricaricati sono direttamente assoggettati al diritto in materia di rifiuti.

2.2 Pile (all. 2.15)

L'allegato 2.15 «Pile» ORRPChim deve essere adattato alla prassi corrente per la gestione della tassa di smaltimento anticipata (TSA). La precisazione proposta è volta ad assicurare alle imprese una maggiore certezza del diritto e a garantire un'attuazione uniforme della normativa. Sono previste le seguenti modifiche dell'ORRPChim:

- viene precisato che i costi supplementari sostenuti per lo smaltimento delle **pile industriali gravemente danneggiate dal punto di vista meccanico** non rientrano nell'obbligo di ripresa gratuita da parte dei commercianti. Qualora lo smaltimento di pile industriali gravemente danneggiate generasse costi aggiuntivi, i commercianti possono fatturare tali costi ai consumatori. Tuttavia, i costi ordinari di smaltimento devono essere assunti in ogni caso dai commercianti e non possono essere riaddebitati ai consumatori, neppure se la pila è danneggiata;
- nell'ORRPChim viene introdotto un **termine** entro il quale le parti assoggettate all'emolumento possono presentare una **domanda di esenzione dall'obbligo della tassa** per l'anno successivo. Così facendo si garantisce la certezza del diritto;
- la notifica delle pile soggette a tassa immesse sul mercato deve avvenire secondo le disposizioni dell'organizzazione incaricata dalla Confederazione per la raccolta, il trasporto e il riciclaggio. In futuro si potrà rinunciare alla notifica sistematica delle **sostanze nocive contenute nelle pile**;
- il **momento della notifica** della quantità di pile immessa sul mercato deve tenere conto della registrazione per l'imposta sul valore aggiunto;
- se le pile vengono **esportate**, la TSA sarà rimborsata su domanda al netto dei costi già sostenuti.

3 Rapporto con il diritto internazionale

Le modifiche dell'ORRPChim proposte sono compatibili con il diritto internazionale, in particolare con le prescrizioni dell'UE. Il loro contenuto intende armonizzare parzialmente il diritto svizzero, come illustrato di seguito al numero 4, al pertinente diritto dell'Unione europea.

Gli adeguamenti nell'allegato 2.10 servono a garantire il rispetto degli impegni assunti dalla Svizzera nell'ambito del Protocollo di Montreal, ratificato dal Consiglio federale nel 2018. I prodotti refrigeranti disciplinati in questo allegato sono sostanze stabili nell'aria che, conformemente all'articolo 16a capoverso 2 lettera e della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTG)⁶, il Consiglio federale ha escluso dal principio di cui all'articolo 16a capoverso 1 LOTG. Di conseguenza non si applica il cosiddetto principio «Cassis-de-Dijon», secondo cui i prodotti che sono conformi alle prescrizioni tecniche dell'UE o di uno Stato membro dell'UE o dello SEE e vi sono stati legalmente immessi in commercio potrebbero altrimenti circolare liberamente anche in Svizzera senza controlli preliminari. Le modifiche proposte intendono inoltre allineare parzialmente le disposizioni svizzere ai divieti di immissione in commercio previsti dal regolamento sui gas fluorurati, allo scopo di evitare ostacoli al commercio. Del regolamento sui gas fluorurati non viene recepito invece il sistema di quote, che limita l'importazione di tali gas all'interno dell'UE. L'introduzione di un simile sistema in Svizzera comporterebbe un considerevole onere amministrativo a fronte di un minimo beneficio aggiuntivo.

Ad oggi il diritto dell'UE non contempla alcun sistema di finanziamento mediante una TSA applicata alle pile, ma la situazione potrebbe cambiare in futuro con il nuovo regolamento (UE) 2023/1542⁷ relativo alle batterie. Gli adeguamenti previsti dell'allegato 2.15 ORRPChim non comportano ripercussioni sul rapporto con il diritto internazionale.

⁶ RS 946.51

⁷ Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE; GU L 191 del 28.7.2023, pag. 1.

4 Commenti alle singole disposizioni

4.1 Prodotti refrigeranti (all. 2.10)

Le norme per l'immissione sul mercato di apparecchi e impianti che contengono prodotti refrigeranti stabili nell'aria sono integrate con divieti specifici che rispecchiano la regolamentazione dell'UE e, in parte, i progressi nello stato della tecnica (n. 2.1). Sono inoltre previste deroghe per applicazioni specifiche, per le quali secondo lo stato della tecnica non esiste un prodotto alternativo (n. 2.2). Di seguito sono illustrati i singoli adeguamenti del contenuto dei due numeri summenzionati, che dovranno avere effetto dal 1° gennaio 2025 contemporaneamente all'entrata in vigore delle pertinenti disposizioni del regolamento europeo sui gas fluorurati:

- apparecchi e determinati impianti⁸ con prodotti refrigeranti stabili nell'aria finora non regolamentati (n. 2.1 cpv. 2): il capoverso riformulato contempla ora in aggiunta apparecchi per il riscaldamento di locali (lett. b), per il raffreddamento e il riscaldamento di processi (lett. c) e impianti di climatizzazione per l'impiego in veicoli ferroviari e natanti (lett. d). Anche per queste nuove applicazioni introdotte si applica la deroga esistente secondo il numero 2.2 capoverso 2;
- impianti stazionari per il raffreddamento degli edifici con prodotti refrigeranti stabili nell'aria (n. 2.1 cpv. 3 lett. a): verrà vietata la messa in commercio di impianti di climatizzazione monosplit con una capacità inferiore a 3 kg per circuito del prodotto refrigerante e un potenziale di effetto serra del prodotto refrigerante pari o superiore a 750;
- impianti stazionari per la refrigerazione industriale e commerciale di derrate alimentari e merci deperibili (n. 2.1 cpv. 3 lett. b): verrà vietata la messa in commercio di impianti a circuito chiuso⁹ con un potenziale di effetto serra del prodotto refrigerante pari o superiore a 150;
- pompe di calore per la distribuzione di calore di prossimità e a distanza (n. 2.1 cpv. 3 lett. d): verrà vietata la messa in commercio di pompe di calore monosplit con una capacità inferiore a 3 kg per circuito del prodotto refrigerante e un potenziale di effetto serra del prodotto refrigerante pari o superiore a 750;
- impianti stazionari senza circuito del vettore del freddo (n. 2.1 cpv. 4): verrà vietata la messa in commercio di impianti a circuito chiuso senza circuito del vettore del freddo con un potenziale di effetto serra del prodotto refrigerante pari o superiore a 150, se con un prodotto refrigerante di questo genere non possono essere rispettate le norme di sicurezza (lett. c in combinato disposto con il n. 2.2 cpv. 4^{ter} lett. a).

Le modifiche che riguardano esclusivamente le deroghe (n. 2.2) sono le seguenti:

- una deroga supplementare e direttamente applicabile, purché siano soddisfatte determinate condizioni, agli impianti e alle applicazioni di refrigerazione con una temperatura di evaporazione pari o inferiore a -90 °C (cpv. 4^{bis}) per i quali, secondo lo stato attuale della tecnica, solo in pochi casi esistono alternative ai prodotti refrigeranti stabili nell'aria;
- lo stato della tecnica di cui ai capoversi 4^{ter} e 8 è stato completato con le norme IEC 60335-2-89 e IEC 60335-2-40, conformemente alle proposte della consultazione;
- una deroga concernente l'ampliamento di impianti esistenti (cpv. 5^{bis}). Un tale ampliamento rappresenta un caso speciale di ristrutturazione di impianti esistenti che, ai sensi del numero 1 capoverso 5, è equiparato all'immissione sul mercato dell'intero impianto. Se i

⁸ Nella frase introduttiva «impianti mobili» è stato sostituito da «determinati impianti», mentre l'attributo «mobile» è stato menzionato nelle relative lettere d ed e, rendendo così il testo comprensibile senza apportare modifiche materiali.

⁹ Nel regolamento europeo sui gas fluorurati il termine «impianto a circuito chiuso» si riferisce a un «sistema completo, realizzato in fabbrica che è in una struttura o alloggiamento adeguati, che è fabbricato e trasportato integralmente o in due o più sezioni, che può contenere valvole di isolamento, e in cui nessuna parte contenente gas è collegata in loco». Questa precisazione dovrà essere introdotta in Svizzera a livello di aiuto all'esecuzione.

componenti da ampliare soddisfano i requisiti di legge validi anche per l'immissione sul mercato di un impianto intero simile (se ad es. i componenti da ampliare di un impianto di climatizzazione con una potenza di raffreddamento di 400 kW possono funzionare soltanto con prodotti refrigeranti non stabili nell'aria), l'ampliamento è consentito ai sensi di questa deroga.

Un'ulteriore modifica riguarda il divieto di ricarica dei prodotti refrigeranti stabili nell'aria che presentano un potenziale di effetto serra pari o superiore a 2500 (n. 3.3.1). Il divieto viene ulteriormente inasprito, in linea con il nuovo regolamento dell'UE sui gas fluorurati, in modo da essere applicabile anche agli impianti con una capacità inferiore a 40 tonnellate di CO₂ equivalenti¹⁰. Le deroghe vigenti (n. 3.3.2) continuano a essere applicabili.

Il requisito supplementare di un sistema di rilevazione delle perdite per gli impianti con una capacità pari o superiore a 500 tonnellate di CO₂ equivalenti viene introdotto, in linea con il vigente regolamento dell'UE sui gas fluorurati, al numero 3.4 capoverso 3. Per gli impianti messi in esercizio prima del 1° gennaio 2025, tale requisito si applica solo a partire dal 1° gennaio 2027 (n. 7 cpv. 5).

I prodotti refrigeranti che vengono prelevati da un apparecchio o da un impianto e che non possono più essere ricaricati a causa di divieti di ricarica (n. 3.2.1 e 3.3.1) sono ora considerati direttamente rifiuti speciali secondo l'allegato 1 numero 3 capitolo 14 (codice rifiuto 14 06 01) dell'ordinanza del DATEC del 18 ottobre 2005 sulle liste per il traffico di rifiuti (n. 4 cpv. 1). Il corretto smaltimento di questi prodotti refrigeranti subito dopo lo svuotamento previene un eventuale rischio per l'ambiente.

Inoltre, in diversi punti dell'allegato 2.10 vengono introdotte precisazioni ed eliminate le incoerenze esistenti nel testo in vigore. Questi interventi contribuiscono alla certezza del diritto per i soggetti interessati e non comportano ripercussioni sostanziali.

4.2 Pile (all. 2.15)

Numero 1 capoverso 6

La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, menzionata nel vigente testo di legge, non è più in vigore, Pertanto si rimanda all'attuale direttiva 2012/19/UE.

Numero 5.2 capoverso 2

La nuova versione del capoverso disciplina unicamente la ripresa di pile per veicoli. L'obbligo di ripresa per i commercianti che forniscono pile industriali è ora sancito al numero 5.2 capoverso 2^{bis}.

Numero 5.2 capoverso 2^{bis} [nuovo capoverso]

Il nuovo capoverso 2^{bis} disciplina l'obbligo di ripresa per i commercianti di pile industriali. Nel testo di legge vigente la ripresa di queste pile è contenuta al numero 5.2 capoverso 2.

Le pile industriali sono impiegate per molteplici usi industriali o commerciali. In questa categoria rientrano anche le batterie per l'alimentazione dei veicoli elettrici. Un difetto o l'invecchiamento della pila può comportare lo smaltimento dell'intero veicolo, una sostituzione della pila o la sostituzione di alcuni moduli della pila. Secondo il numero 5.2 capoverso 2 in vigore, i commercianti che forniscono pile industriali devono riprendere gratuitamente in ogni punto vendita dai consumatori i tipi di pile che hanno in assortimento. Il commerciante riprende la pila dopo averla rimossa mediante procedure proprie. In base alle condizioni della pila, decide quindi i passi successivi:

- rigenerazione e impiego in veicoli (second use);
- rigenerazione e impiego in un'altra applicazione (*second life*);

¹⁰ La capacità di un impianto in tonnellate di CO₂ equivalenti corrisponde alla sua capacità in tonnellate moltiplicata per il potenziale di effetto serra del prodotto refrigerante.

- smaltimento o riciclaggio.

Il testo di legge vigente stabilisce già che i commercianti devono riprendere gratuitamente le pile industriali. Nel caso di pile soggette a tassa, gli oneri per la raccolta, il trasporto e il riciclaggio sono indennizzati dall'organizzazione incaricata dalla Confederazione. Nel caso di pile industriali installate in veicoli, il diritto all'indennità sussiste per le attività prestate dopo la rimozione della pila dal veicolo. I fabbricanti esentati dall'obbligo della tassa secondo il numero 6.1 capoverso 3 non hanno diritto a ricevere indennità dall'organizzazione. In questo caso, l'organizzazione di categoria disciplina il finanziamento di raccolta, trasporto e riciclaggio. I fabbricanti di pile per autoveicoli e industriali esentati dalla tassa sono tenuti a coprire tutti i costi di smaltimento secondo il numero 6.1 capoverso 3.

Nel numero 5.2 capoverso 2^{bis} viene ora inserita una deroga rispetto all'obbligo di ripresa gratuita di pile industriali gravemente danneggiate dal punto di vista meccanico: Anche in caso di pile industriali gravemente danneggiate permane l'obbligo di ripresa, ma qualora il loro smaltimento generasse costi aggiuntivi, i commercianti possono fatturarli ai consumatori. Le pile industriali possono ad esempio subire gravi danni meccanici a causa di un incendio, un incidente, un allagamento o per motivi simili. Un grave danno si verifica ad esempio quando l'alloggiamento della pila è rotto o spezzato o quando la pila si deforma (cfr. anche l'Accordo europeo concernente il trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), all. A, cap. 3.3, disposizione speciale 376)¹¹. Poiché le pile industriali gravemente danneggiate possono facilmente prendere fuoco, devono essere trasportate e conservate nel rispetto di particolari requisiti di sicurezza. I commercianti possono addebitare ai consumatori i costi supplementari dimostrabili. Le lavorazioni e i trattamenti ulteriori che hanno comportato costi di smaltimento supplementari devono essere elencati in modo chiaro nel conteggio al consumatore. I costi ordinari di smaltimento di una batteria devono essere assunti in ogni caso dai commercianti. Ciò vale anche per le pile industriali esentate dalla tassa secondo l'allegato 2.15 numero 6.1 capoverso 3 ORRPChim.

La disposizione di cui al numero 5.2 capoverso 2^{bis} si applica esclusivamente alle pile industriali gravemente danneggiate. Le pile per veicoli danneggiate non sono interessate da questa disposizione poiché i danni subiti da tali batterie non generano costi aggiuntivi rilevanti per lo smaltimento e i costi di smaltimento sono coperti dalla TSA come indennità.

Non rientrano nell'obbligo di ripresa gratuita le pile industriali che sono già state smontate o smantellate con lo scopo di rimuovere pezzi di ricambio o parti e materie prime preziose. Chi smonta pile industriali e ne rigenera delle parti è tenuto a smaltire le parti o i moduli restanti della pila a proprie spese, nel rispetto dell'ambiente e secondo lo stato della tecnica.

Numero 5.2 capoverso 3

Il testo di legge vigente è modificato per tenere conto del nuovo capoverso 2^{bis}. Rimane in vigore l'obbligo per i fabbricanti di ripresa gratuita delle pile che forniscono. Tale obbligo dei fabbricanti si applica anche alle pile danneggiate.

Numero 6.1 capoverso 3 lettera c [nuova lettera]

Qualora i fabbricanti di pile per autoveicoli o industriali, nonché di veicoli e apparecchi contenenti pile per autoveicoli e industriali, intendano farsi esentare dall'obbligo della tassa, devono presentare una domanda completa all'organizzazione incaricata dalla Confederazione. Tale organizzazione pubblica tempestivamente sul proprio sito web schede informative sui dati necessari per una domanda completa. Attualmente l'ordinanza non specifica alcun termine massimo entro il quale possa essere presentata una domanda di esenzione per l'anno successivo.

Soprattutto in caso di domande di nuove organizzazioni settoriali, al fine di garantire la certezza della pianificazione, sia per l'organizzazione privata sia per i richiedenti, dovrà ora essere introdotto un termine per la presentazione delle domande. A tale scopo, il numero 6.1

¹¹ Ufficio federale delle strade (2023), Accordo europeo concernente il trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR)

capoverso 3 viene integrato con una nuova lettera nella quale è indicato che la domanda completa di esenzione per l'anno successivo deve essere presentata entro il 31 luglio. Le domande incomplete o presentate oltre il termine dai fabbricanti nel quadro di condizioni di mercato particolari incluse in soluzioni settoriali non saranno più prese in considerazione per l'anno successivo. Domande supplementari di nuovi membri nel quadro di soluzioni settoriali sono possibili anche nel corso dell'anno. Inoltre, l'organizzazione può concedere ai nuovi membri un'esenzione retroattiva dall'obbligo della tassa in base alle indicazioni dell'organizzazione.

Numero 6.3 capoversi 1 e 2

Capoverso 1: secondo l'ordinanza vigente, le parti assoggettate alla tassa devono notificare ogni anno all'organizzazione privata, tra l'altro, il tenore di sostanze nocive delle pile soggette alla tassa immesse sul mercato. Rispetto al passato, però, oggi le pile non contengono quasi più sostanze nocive critiche. Pertanto, nella pratica, l'organizzazione incaricata chiede informazioni sul tenore di sostanze nocive delle pile solo in caso di dubbio. Il diritto deve dunque essere adattato alla pratica. In futuro non sussisterà più l'obbligo di notificare sistematicamente il tenore di sostanze nocive. Qualora le sostanze nocive nelle pile tornino ad aumentare o costituiscano un problema ambientale, l'organizzazione privata potrà modificare le prescrizioni in modo da ripristinare l'obbligo di notifica del tenore di sostanze nocive.

Capoverso 2: analogamente alla regolamentazione per le pile soggette alla tassa, anche i fabbricanti esentati dall'obbligo della tassa non dovranno più notificare sistematicamente all'organizzazione privata il tenore di sostanze nocive delle pile.

Secondo l'ordinanza vigente, la notifica delle pile immesse sul mercato nell'anno precedente deve avvenire entro il 31 marzo. Tuttavia, tale termine non tiene conto della registrazione per l'imposta sul valore aggiunto. Per tale ragione, nella pratica, la notifica della quantità di pile immessa sul mercato avviene due volte all'anno, il 15 gennaio e il 15 luglio. L'ORRPChim deve dunque essere precisata e adeguata alla procedura nella pratica.

Numero 6.6^{bis} Rimborso della tassa [nuovo numero]

Attualmente nell'ORRPChim manca una norma che disciplini come gestire la TSA riscossa sulle pile qualora queste vengano esportate. A causa della mancanza di una base giuridica concreta, non esiste per il momento alcun obbligo esplicito di rimborso della tassa. La TSA dovrebbe però essere rimborsabile già oggi, in quanto con l'esportazione viene meno il motivo stesso della sua riscossione (nessuno smaltimento con diritto di indennità in Svizzera).

Per ragioni di certezza del diritto, al numero 6.6^{bis} viene introdotta un'esplicita disposizione che prevede il rimborso su domanda della TSA in caso di esportazione delle batterie. L'organizzazione può a tal fine dedurre gli eventuali costi già sostenuti, ad esempio per la raccolta e il trasporto. Per remunerare l'onere amministrativo di verifica del diritto al rimborso da parte dell'organizzazione incaricata dalla Confederazione, all'atto della presentazione della domanda viene riscossa una tassa, il cui ammontare è sancito nell'ordinanza sugli emolumenti in materia di prodotti chimici (RS 813.153.1; cfr. cap. 5).

Numero 6.9 capoverso 1

Con la nuova regolamentazione concernente il rimborso della tassa al numero 6.6^{bis} ORRPChim occorre integrare anche il numero 6.9 capoverso 1, specificando che è l'organizzazione a statuire, mediante decisione, le domande di restituzione della tassa.

5 Modifica di altri atti normativi

Nell'ordinanza sugli emolumenti per l'esecuzione della legislazione in materia di prodotti chimici da parte delle autorità federali (ordinanza sugli emolumenti in materia di prodotti chimici, RS 813.153.1) viene ora indicato l'emolumento applicato sul trattamento di una domanda di restituzione della tassa secondo l'allegato 2.15 numero 6.6^{bis}.

Per remunerare l'onere amministrativo di verifica del diritto al rimborso da parte dell'organizzazione incaricata dalla Confederazione, all'atto della presentazione della domanda viene riscossa una tassa. Per le pile portatili la tassa ammonta a 100 franchi e per le pile per autoveicoli e industriali a 400 franchi. Nel caso delle pile per autoveicoli e industriali si presume un aumento dell'onere per l'organizzazione privata, dovuto agli accertamenti più onerosi e alla TSA sostanzialmente più elevata. L'importo più elevato, di 400 franchi, è dunque adeguato.

6 Ripercussioni

6.1 Prodotti refrigeranti (all. 2.10)

6.1.1 Ripercussioni per la Confederazione

Nel complesso, la presente revisione dell'ORRPChim non comporta alcuna modifica sostanziale dei compiti della Confederazione. Con la nuova deroga direttamente applicabile secondo l'allegato 2.10 numero 2.2 capoverso 8, vengono meno i compiti nell'ambito della concessione di autorizzazioni eccezionali.

6.1.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

Le nuove restrizioni e i nuovi divieti introdotti con il presente progetto di modifica, il cui rispetto deve essere verificato dai Cantoni, genereranno temporaneamente un onere supplementare per l'esecuzione. Nel settore del controllo del mercato, i Cantoni fissano di anno in anno diverse priorità tematiche nell'ambito della pianificazione annuale delle campagne di esecuzione, tenendo conto delle risorse di personale disponibili e della nuova legislazione applicabile. Per tale motivo, il presente progetto non comporta sostanzialmente alcun onere aggiuntivo degno di nota per i Cantoni per quanto riguarda i compiti esecutivi.

Le modifiche contemplate dal progetto non hanno ripercussioni sui Comuni, in quanto a questi non incombono compiti esecutivi al riguardo.

6.1.3 Ripercussioni per le imprese e per i consumatori

Le ripercussioni delle nuove restrizioni e dei nuovi divieti sull'economia sono complessivamente limitate, in quanto già oggi la maggior parte delle imprese offre tecnologie rispettose dell'ambiente accanto ai prodotti convenzionali. Ad esempio, le pompe di calore monosplit spesso utilizzate nelle case monofamiliari, l'unica applicazione di pompe di calore limitata dal presente progetto, sono disponibili con prodotti refrigeranti meno dannosi per l'ambiente a prezzi competitivi. Anche le pompe di calore monoblocco rimangono un'alternativa ammessa.

Il presente progetto si basa sui riscontri delle associazioni di categoria e di singoli partecipanti al settore nel quadro di una consultazione preliminare. Ci si può dunque attendere che gli adeguamenti giuridici favoriranno progressi nello stato della tecnica. Inoltre, si può ipotizzare che, anche con le nuove norme, i consumatori dispongano di una gamma di alternative equivalenti per la sostituzione di impianti di aria condizionata, di refrigerazione e di riscaldamento.

6.1.4 Ripercussioni per l'ambiente

La riduzione del consumo e delle emissioni di prodotti refrigeranti stabili nell'aria, quale risultato delle norme qui proposte e in adempimento degli impegni internazionali assunti nell'ambito del Protocollo di Montreal, fornisce un contributo diretto alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

6.2 Pile (all. 2.15)

6.2.1 Ripercussioni per la Confederazione

Ripercussioni finanziarie

Gli oneri e i proventi legati alla TSA sulle pile fanno parte del bilancio della Confederazione. Poiché la riscossione e l'impiego della TSA sono a destinazione vincolata, si tratta di un finanziamento speciale.

Qualora, a seguito del rimborso della TSA in caso di esportazione delle pile, il patrimonio del fondo dovesse subire una riduzione, ciò avrebbe ripercussioni sul conto economico della Confederazione. Nel contempo, l'esportazione di pile avrebbe l'effetto di ridurre la quantità di pile smaltite in Svizzera. Di conseguenza verrebbe meno l'indennità per il riciclaggio in Svizzera e ciò avrebbe a sua volta effetti positivi sul conto economico. Non si prevedono pertanto ripercussioni sostanziali sul finanziamento speciale della Confederazione.

Ripercussioni per l'effettivo del personale

Per la Confederazione, le modifiche normative descritte non comportano ripercussioni sull'effettivo del personale.

6.2.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

Le modifiche normative non comportano ripercussioni per i Cantoni e per i Comuni.

6.2.3 Ripercussioni per le imprese

Ripresa delle pile per autoveicoli e industriali gravemente danneggiate dal punto di vista meccanico

Con l'adeguamento previsto, i commercianti con obbligo di ripresa avranno la possibilità, in caso di ripresa di pile industriali gravemente danneggiate dal punto di vista meccanico, di richiedere un'indennità per i costi supplementari non coperti dalla TSA o dal contributo di riciclaggio anticipato. Per i commercianti di pile industriali si ridurrà così il rischio finanziario di dover sostenere costi supplementari. Ai fini dell'addebito dei costi supplementari, i commercianti devono indicare in modo chiaro sul conteggio al consumatore le lavorazioni e i trattamenti che hanno generato detti costi. Tale operazione può avvenire nell'ambito della «normale» fatturazione e comporta un minimo onere aggiuntivo per i commercianti. Saranno infatti i consumatori, generalmente responsabili di aver provocato i danni, a farsi carico di detti costi.

Termine per la presentazione della domanda di esenzione

Con l'introduzione di un termine per la presentazione delle domande di esenzione dall'obbligo della tassa per l'anno successivo, l'organizzazione privata incaricata dalla Confederazione beneficia di un discreto grado di certezza della pianificazione. L'organizzazione sa che dopo il termine stabilito non dovrà prendere in considerazione ulteriori domande di esenzione per l'anno successivo e può pianificare le proprie capacità di conseguenza. La modifica normativa non ha ripercussioni dirette per i richiedenti, in quanto potranno continuare a presentare le domande, con il solo vincolo di dover rispettare un termine.

Nessuna notifica del tenore di sostanze nocive delle pile

Con l'adeguamento dell'ordinanza, in futuro i soggetti con obbligo di notifica non dovranno più notificare sistematicamente il tenore di sostanze nocive delle pile, come avviene oggi nella pratica. Rispetto al diritto vigente, l'adeguamento comporta una riduzione dell'onere in termini di risorse di personale per le imprese interessate.

Adeguamento del momento della notifica

L'adeguamento del momento della notifica delle pile immesse sul mercato non comporta ripercussioni per le imprese in termini finanziari o di personale. Tale variazione è motivata esclusivamente dalla registrazione per l'imposta sul valore aggiunto.

Rimborso della TSA in caso di esportazione

Rispetto a oggi, il rimborso della TSA in caso di esportazione delle pile ha ripercussioni leggermente positive sulle imprese esportatrici, in quanto queste hanno diritto, su domanda, al parziale rimborso della tassa. Con la precisazione introdotta nell'ORRPChim, tutte le parti

assoggettate alla tassa hanno gli stessi diritti ed esiste una regolamentazione uniforme. Per l'organizzazione incaricata dalla Confederazione il rimborso della TSA al netto dei costi già sostenuti comporta un maggior onere in termini di personale per l'esame delle domande e per il processo amministrativo di pagamento. Tale onere sarà in una certa misura coperto dalla tassa amministrativa.

6.2.4 Ripercussioni per l'ambiente

Rispetto a oggi non si prevedono ripercussioni sull'ambiente dovute all'adeguamento dell'ordinanza, in quanto le precisazioni sono soprattutto di ordine amministrativo od organizzativo:

- il tenore di sostanze nocive delle pile è diminuito per merito dei progressi tecnologici. Non vi è dunque motivo di ritenere che possa aumentare nuovamente e, in caso di dubbio, è sempre possibile richiedere i dati sul tenore di sostanze nocive;
- non si prevedono ripercussioni sulla restituzione delle pile dovute all'addebito dei costi supplementari per le batterie industriali gravemente danneggiate: essendovi il pericolo che possano incendiarsi, si presume che nessun consumatore voglia esporsi a un tale rischio e sia disposto a smontare e trasportare personalmente la batteria danneggiata. Si presume inoltre che il consumatore riesca a farsi rimborsare i costi supplementari dalla propria assicurazione. Ciò significa che in ultima analisi è l'assicurazione (e non il consumatore) a farsi carico dei costi. Per tutti gli altri tipi di batterie non cambia nulla nell'obbligo di ripresa gratuita;
- la raccolta e la valorizzazione materiale delle pile saranno garantite come in passato;
- per esportare le pile sarà necessaria, come oggi, un'autorizzazione della Confederazione.

6.2.5 Ripercussioni per la società

Le modifiche normative non hanno ripercussioni per le economie domestiche, in quanto non influiscono né sulla restituzione né sul riciclaggio delle pile. Non si prevedono inoltre cambiamenti nel comportamento delle economie domestiche.